

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1570

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BELLINI, CASSON, PIGLIONICA,
IOVENE, BRUNO, GALARDI, MELE, ROSSA, FILIPPI, PISA,
MALAN, RONCHI, BENVENUTO, GRASSI, ADDUCE,
RUBINATO, CAFORIO E MANNINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2007

Misure per la realizzazione di impianti sportivi, di piste e di
aree attrezzate per le attività ludiche in erba sintetica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di tutelare l'ambiente e salvaguardare la salute di tutti coloro che frequentano centri sportivi, gestiti da privati o da società sportive amatoriali o professionistiche, nei quali si praticano abitualmente attività ludiche e sportive su impianti in erba sintetica, su piste, aree attrezzate ed impianti in erba sintetica.

Nel corso degli ultimi anni, gli impianti sportivi sono notevolmente aumentati di numero su tutto il territorio nazionale e gran parte di questi sono stati costruiti o rinnovati utilizzando in superficie e nel sottofondo nuovi materiali, quali erbe sintetiche, plastiche e residui di gomma.

Tali impianti, oltre ad essere funzionali allo svolgimento delle attività sportive e gradevoli dal punto di vista estetico, garantiscono ai gestori minori costi di manutenzione rispetto ai tradizionali impianti in terra battuta o in erba.

Il fenomeno assume grande importanza anche nella previsione che nei prossimi anni saranno costruiti circa 15.000 nuovi impianti, ciascuno con un contenuto medio di circa 130 tonnellate di materiale da intaso.

Tuttavia, a fronte di questi evidenti vantaggi, molti sollevano dubbi in merito all'ecocompatibilità e alla sicurezza per la salute pubblica dei materiali utilizzati per la loro costruzione, spesso privi delle certificazioni espressamente richieste a livello comunitario.

Infatti, alcuni controlli a campione svolti nel corso degli anni 2005 e 2006 da parte dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) dei Carabinieri e le relative analisi effettuate da laboratori specializzati hanno rilevato la presenza di materiali cancerogeni o potenzialmente tossici utilizzati per realizzare la superficie gommata in erba sintetica dei

campi sportivi, a partire da alcune tipologie particolarmente pericolose di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e di composti volatili.

Nella scorsa legislatura, con decreto del Ministro della salute del 9 novembre 2005 è stato costituito il gruppo di lavoro per i campi in erba artificiale, al fine di valutare i possibili rischi per la salute pubblica e l'impatto ambientale a seguito dell'utilizzo di alcuni materiali di riciclo impiegati per il riempimento dei fondi dei campi in erba sintetica. Il materiale utilizzato è costituito da gomma di pneumatici riciclata e guarnizioni contenenti, oltre alla gomma, anche oli diluenti che a volte contengono composti policiclici aromatici rientranti nella categoria dei CMR (cancerogeni, mutageni e pericolosi per la riproduzione). Una prima valutazione del gruppo di lavoro, depositata nel giugno 2006, ha evidenziato in seguito a tali controlli la presenza, in molti casi, di IPA, metalli pesanti e composti organici volatili in concentrazioni superiori a quanto consentito dalla normativa sul verde pubblico assunta come riferimento legislativo (decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471).

La presenza di tali sostanze, pericolosa per la salute, dovrebbe essere evitata o comunque fortemente limitata, in particolare negli spazi ricreativi.

Pertanto, al fine di evitare qualsiasi possibile danno all'ambiente e alla salute dei cittadini, il presente disegno di legge prevede espressamente che la costruzione degli impianti sportivi, delle piste e delle aree attrezzate avvenga esclusivamente mediante l'utilizzo di materiali certificati ai sensi della normativa comunitaria e che, pertanto, sia evitato qualsiasi possibile utilizzo di materiali potenzialmente tossici, quali ad esempio

i metalli pesanti, gli IPA e i composti volatili, sia in superficie sia nel sottofondo.

L'urgenza di assumere questo provvedimento legislativo è anche sollecitato dall'indirizzo assunto a livello dell'Unione europea che ha recentemente varato il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cosiddetto «regolamento REACH» (*Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals*) che entrerà in vigore in modo progressivo a partire dal 1° giugno 2007. Questo regolamento obbliga le imprese che producono ed importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti dall'uso delle stesse e ad assumere le misure necessarie per gestire qualsiasi rischio. Con questo nuovo indirizzo è così invertito l'onere della prova, volta a garantire che i prodotti chimici fabbricati, utilizzati o immessi sul mercato, siano sicuri per gli utilizzatori e per l'ambiente. In precedenza, l'onere gravava sulle autorità nazionali, chiamate a valutare il livello di rischio delle sostanze chimiche.

L'utilità di questo disegno di legge, che tende a salvaguardare la salute dei cittadini e delle migliaia di giovani che praticano attività sportive, è confermata dal fatto che le cifre parlano, ad oggi, di alcune centinaia di campi di calcio utilizzati da società sportive iscritte alla Lega nazionale dilettanti, nonché di migliaia di impianti sportivi o ricreativi per i più piccoli, privati o comunali, presenti su tutto il territorio nazionale, dove è praticato a vario livello, anche amatoriale, il gioco del calciotto e del calcetto utilizzando campi sportivi in erba sintetica.

A tal fine, l'articolo 1 prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con gli enti locali, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), è tenuto a predisporre un apposito decreto contenente l'elenco dei materiali certificati, ai sensi

della normativa comunitaria ritenuti utilizzabili, in superficie e nel sottofondo, per la costruzione degli impianti sportivi. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite le modalità di messa in sicurezza degli impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo decreto per i quali è riconosciuta la potenziale pericolosità per la salute dei frequentatori, nonché, ove ne ricorra la necessità, i tempi e le modalità per l'eventuale messa in sicurezza dei medesimi.

L'articolo 2 prevede che i titolari e gli installatori degli impianti sportivi sono tenuti a realizzare i medesimi mediante l'esclusivo utilizzo, in superficie e nel sottofondo, dei materiali certificati, ai sensi della normativa comunitaria sulla certificazione dei materiali. Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto sportivo i soggetti installatori sono tenuti a rilasciare ai titolari e ai gestori delle strutture sportive un apposito documento con il quale si attesta l'utilizzo dei materiali certificati.

L'articolo 3 contiene le misure sanzionatorie a carico dei titolari e degli installatori di impianti sportivi che, nella realizzazione dei medesimi, contravvengono alle disposizioni sull'utilizzo dei materiali certificati. A tal fine, ai contravventori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30.000 euro per ciascun impianto realizzato in difformità.

L'articolo 4 prevede apposite misure per la riconversione delle strutture sportive esistenti, ritenute pericolose per la salute umana. A tal fine, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero della salute, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quale concorso dello Stato alle spese per il finanziamento delle bonifiche degli impianti medesimi.

Infine, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elenco dei materiali)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, e sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, predispone, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco dei materiali certificati, ai sensi della normativa comunitaria, utilizzabili in superficie e nel sottofondo per la costruzione di impianti sportivi, di piste ed aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive o ludiche in erba sintetica.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di messa in sicurezza delle strutture ludiche e sportive, delle piste e delle aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive o ludiche in erba sintetica realizzate in data antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto per le quali sia riconosciuta la potenziale pericolosità per la salute dei praticanti, nonché, ove ne ricorra la necessità, i tempi e le modalità per l'eventuale messa in sicurezza degli impianti.

3. Nel periodo antecedente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, i proprietari o titolari degli impianti costruiti in erba sintetica operano con la massima precauzione al fine di evitare contaminazioni ambientali o lo sviluppo di particelle aerodisperse che

possano causare danno alla salute degli utilizzatori degli stessi impianti.

Art. 2.

*(Modalità di costruzione
degli impianti sportivi)*

1. I titolari, i gestori e gli installatori di strutture sportive, pubbliche e private, sono tenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a realizzare gli impianti sportivi, le piste e le aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive o ludiche in erba sintetica, mediante l'esclusivo utilizzo, in superficie e nel sottofondo, di materiali certificati ai sensi della normativa comunitaria, individuati dal decreto di cui all'articolo 1.

2. Al termine dei lavori di realizzazione delle strutture sportive i soggetti installatori rilasciano ai titolari e ai gestori delle medesime un apposito documento attestante l'utilizzo dei materiali certificati, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1. Qualora il soggetto installatore coincida con il titolare o il gestore dell'impianto, l'attestato di idoneità è rilasciato da un soggetto terzo che svolga attività di installazione di impianti sportivi, di piste e di aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive o ludiche in erba sintetica.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Ai titolari e ai gestori di strutture sportive, pubbliche e private, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30.000 euro per ciascun impianto realizzato in difformità alle predette disposizioni, nonché l'obbligo di chiusura e

di eventuale bonifica degli impianti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1.

2. Alle imprese e ai soggetti che installano impianti sportivi, piste ed aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive o ludiche in erba sintetica, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, contravvengano alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30.000 euro per ciascun impianto realizzato in difformità alle predette disposizioni. Nel caso di mancato rilascio dell'attestato di conformità dei materiali utilizzati, si applica una sanzione di 5.000 euro.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono assegnate al Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Messa in sicurezza delle strutture sportive)

1. Al fine di consentire l'utilizzazione in sicurezza delle strutture sportive esistenti, individuate in base al decreto di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero della salute, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quale concorso dello Stato alle spese per il finanziamento della messa in sicurezza degli impianti medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e d'intesa con le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per il finanziamento di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione delle risorse in base allo stato

di avanzamento dei lavori per la messa in sicurezza.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'1 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo di alcole destinati alla vendita al pubblico.

